IL TRIBUNALE DI ANCONA
2^ SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

nel procedimento nr. 8 /2022

RILEVATO CHE

GOVERNATORI MASSIMO, nato a Osimo (AN) il 19 marzo 1968 (**C.F.: GVRMSM68C19G157C**), e **TRICARICO CONCETTA**, nata San Severo (FG) il 29 ottobre 1969, (**C.F.: TRCCCT69R69I158X**) assistiti dall'Avv. Leonardo Criscuoli in data 15.06.2022 hanno depositato una domanda di liquidazione ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 L. 3/2012, corredata della relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), Dott.ssa SAMUELA MOSCA.

Dalla documentazione depositata emerge la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione di carattere familiare avendo riguardo allo squilibrio economico/finanziario afferente ai singoli membri della famiglia, così come previsto dall'art. 7 bis l. 3/2012 (applicabile *ratione temporis* al presente procedimento).

In particolare, da quanto emerge dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C., i ricorrenti non hanno mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi e non sono soggetti, né assoggettabili, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012. Sebbene, infatti, la causa che ha procurato lo stato di crisi e di insolvenza sia da ascriversi alla gestione da parte del Governatori di un'attività commerciale negli anni compresi tra il 1999 ed il 2011, la suddetta impresa risulta aver cessato la propria attività a far data dal 1/01/2010 (come da visura prodotta sub doc. 2).

Il Governatori svolge attualmente l'attività di consulente tecnico nel settore metalmeccanico mentre la Tricarico risulta ricoprire il ruolo di insegnante di scuola primaria.

La domanda è stata inoltre accompagnata da tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente le rispettive situazioni economiche e patrimoniali.

I ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento, le cui cause, in base alle verifiche effettuate dall'OCC, sono riconducibili alla crisi che ha colpito il mercato immobiliare e che ha interessato l'azienda condotta dal Governatori fino al 2011, la cui attività consisteva nella realizzazione di pareti d'arredo su misura per negozi e nella commercializzazione di articoli per l'edilizia.

L'esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito e dell'erario è via via aumentata nel corso degli anni nel tentativo di superare lo squilibrio economico/finanziario che aveva attinto l'azienda, coinvolgendo quindi anche la Sig.ra Tricarico che aveva prestato garanzie personali per le obbligazioni assunte dal marito nei confronti degli istituti di credito.

Quanto alla diligenza nell'assumere le proprie obbligazioni, che, come accennato sono in gran parte costituite per la Sig.ra Tricarico da garanzie personali prestate a favore di istituti di credito, mentre per il Governatori da debiti verso lo stato, l'OCC ha precisato come il sovraindebitamento sia imputabile alle scelte imprenditoriali – poi rivelatesi del tutto errate – compiute dal Governatori nel tentativo di sopperire alla perdita di commesse conseguenti alla morte di uno degli architetti con il quale l'azienda collaborava assiduamente.

Con riferimento all'esposizione debitoria ed alla incapacità dei ricorrenti di adempiere alle obbligazioni assunte, l'OCC ha esposto l'ammontare delle passività, complessivamente quantificate in € 601.006,16, di cui € 493.247,16 per obbligazioni riferibili esclusivamente al Governatori ed il residuo a carico di entrambi i coniugi, atteso il vincolo derivante dagli obblighi fideiussori assunti dalla Sig.ra Tricarico. La complessiva capacità di reddito dei coniugi, indicata in circa € 50.000,00 per anno, unitamente alla circostanza per cui essi non posseggono beni immobili (ed i 3 autoveicoli di cui sono proprietari risultano di modico valore) rivela l'impossibilità per i ricorrenti di onorare i debiti contratti, risultando per l'effetto la situazione di sovraindebitamento ormai conclamata ed irreversibile

L'O.C.C. Dott.ssa Samuela Mosca ha, inoltre, fornito il resoconto sulla solvibilità dei debitori nell'ultimo quinquennio, dando atto della completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Ciò premesso quanto alla presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* della L. n. 3/2012,

OSSERVA

i ricorrenti intendono definire la propria posizione debitoria in essere attraverso la liquidazione del proprio patrimonio, mettendo a disposizione dei creditori parte degli

introiti che ricavano dalle rispettive attività lavorative, per un periodo di quattro anni, nonché le somme giacenti sui rispettivi conti correnti. Precisano inoltre di non possedere beni immobili e che gli unici beni mobili di cui sono proprietari sono costituiti da tre autovetture di cui due del valore complessivo non superiore a € 2.000,00 e la terza (autovettura Fiat Tipo anno 2019), di cui si chiede rimanga la disponibilità in capo al Governatori in quanto necessaria allo svolgimento della propria attività lavorativa.

Con riferimento all'assenza di beni immobili nel patrimonio degli istanti deve rilevarsi come la liquidazione ex art. 14 ter l.3/2012 sia strutturata secondo lo schema del fallimento. Posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, in via analogica è corretto ritenere che la liquidazione del patrimonio non sia preclusa nelle ipotesi in cui il soggetto sovraindebitato sia – come nella specie - privo di beni immobili.

Si aggiunga come l'art. 14-quinques lettera d) della menzionata disposizione normativa stabilisce che il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione dei beni, solo ove tale procedura contempli la liquidazione di beni immobili o mobili registrati, così implicitamente ammettendo, per converso, che la procedura di liquidazione possa procedere anche in assenza di trascrizioni e dunque in assenza di beni mobili registrati e/o di beni immobili.

Inoltre, l'art. 14-quater della L. 3/2012 prevede la possibilità di conversione della procedura di sovraindebitamento, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio mettendo a disposizione quale attivo anche le sole somme derivanti dallo stipendio per l'attività lavorativa prestata, da cui - sempre in via analogica - discende l'ammissibilità dell'accesso originario alla liquidazione con messa a disposizione a favore dei creditori di parte dei crediti futuri derivanti dallo stipendio.

Ciò chiarito in termini di ammissibilità della proposta liquidatoria, va dato atto che i ricorrenti prospettano di mettere a disposizione della procedura per anni quattro l'importo ricavato dalle rispettive attività lavorative al netto delle somme necessarie per preservare un dignitoso tenore di vita che dunque sono da ritenere escluse dall'attivo della liquidazione destinato alla soddisfazione dei creditori. La somma che si ritiene congrua al fine di garantire il mantenimento della famiglia è pari ad € 2.000,00 mensili complessivi per dodici mensilità, senza considerare l'apporto che il figlio dei ricorrenti, attualmente convivente, potrà eventualmente fornire al bilancio familiare finché permarranno le attuali condizioni di convivenza.

Quanto alla richiesta di esclusione dalla liquidazione del veicolo marca FIAT, mod. TIPO, targa FW782ZB, di proprietà dei Governatori si rileva che non possono essere esclusi dalla liquidazione beni di proprietà non rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 14 ter, comma 6, l. n. 3/2012, non potendosi considerare i beni mobili registrati, anche se utilizzati per l'esercizio dell'attività lavorativa, alla stregua di "*cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge*" di cui alla lett. d) del richiamato comma 6 dell'art. 14 *ter*. Ciò vale ancor più nel caso di specie, in cui i beni mobili registrati sono tre e la richiesta ha ad oggetto il bene dal quale potrebbe invece ritrarsi una qualche utilità economica.

Pertanto, l'auto sopra indicata (marca FIAT, mod. TIPO, targa FW782ZB) deve costituire oggetto di liquidazione immediata, potendo essere utilizzate per il trasporto familiare le rimanenti due vetture.

Alla luce delle considerazioni giuridiche che precedono, non ravvisandosi negli ultimi cinque anni la presenza di atti in frode, o che comunque potrebbero arrecare danno ai creditori, attesa la veridicità dei dati forniti dal ricorrente, anche con riferimento all'acquisto all'asta dell'immobile di residenza da parte del figlio convivente, il ricorso deve ritenersi ammissibile, impregiudicata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione all'esito del quadriennio.

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di **GOVERNATORI MASSIMO** (C.F.: GVRMSM68C19G157C) e **TRICARICO CONCETTA**, (C.F.: TRCCCT69R69I158X);

NOMINA quale liquidatore dei beni la Dott.ssa Samuela Mosca con studio in Recanati;

DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE che a cura del Liquidatore la domanda ed il presente decreto siano pubblicati per estratto sul Registro delle Imprese e sul sito del Tribunale di Ancona e che siano trasmessi ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA la trascrizione del decreto, per i beni immobili e per i beni mobili registrati (ove esistenti) a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;

ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

FISSA in euro € 2.000,00 mensili complessivi l'importo delle spese di mantenimento necessario al sostentamento della famiglia che dovrà restare escluso dall'attivo della liquidazione;

Ancona, lì 13/10/2022

Il Giudice delegato

dott.ssa Giuliana Filippello